

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri: chi paga?

Gli "atti ostili" da parte italiana ai danni della Svizzera, e quindi principalmente del Ticino, proseguono.

Essi al momento si esplicano su tre fronti:

- 1) piazza finanziaria.
- 2) Aziende, per il tramite della black list del Ministero delle finanze italiano, che impone alle imprese elvetiche - quindi principalmente ticinesi - che intrattengono relazioni commerciali con ditte italiane di declinare dati sensibili, tra cui anche dati personali del titolare, da poi trasmettere all'Agenzia delle entrate. Ma quanto è legale questa black list? L'obbiettivo di una tale operazione è manifestamente duplice: da un lato mettere in difficoltà le aziende ticinesi, dall'altro spingere quelle italiane a scegliersi altri partner.
- 3) Commercio. Gli italiani abbienti rinunciano a fare turismo di giornata in Ticino e ad effettuarvi acquisti di beni di lusso per paura di finire poi nel mirino dell'agenzia delle entrate. I commerci ticinesi ne risentono e nel settore c'è già chi annuncia contraccolpi occupazionali.

Queste misure, chiaramente vessatorie, vengono messe in atto senza che ad esse facciano riscontro, almeno apparentemente, delle contromisure da parte elvetica.

La prima e la più ovvia di queste contromisure sarebbe quella di intervenire sui ristorni all'Italia delle imposte alla fonte degli ormai 48mila frontalieri.

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. chi effettua i riversamenti delle imposte alla fonte dei frontalieri? Cantone o Confederazione?
2. Perché non si è ancora intervenuti in quest'ambito?
3. L'inserimento da parte italiana della Svizzera su una black list di paradisi fiscali è conforme agli accordi internazionali? Oppure la Svizzera è l'unica che si deve attenere a questi accordi?

Lorenzo Quadri